

Reg. 26-6-2008 n. 10

Regolamento regimi di aiuto per le strutture e i servizi e socio-assistenziali.

Pubblicato nel B.U. Puglia 30 giugno 2008, n. 103.

Art. 5

Tipologie di investimenti agevolabili.

1. Sono ammissibili alle agevolazioni:

a) programmi di realizzazione di nuove strutture socioeducative, socioassistenziali e sociosanitarie, così come definite al Titolo V del Reg. 18 gennaio 2007, n. 4, nonché realizzazione di iniziative sperimentali e programmi di ristrutturazione, ampliamento e/o adeguamento delle strutture esistenti agli standard previsti nello stesso Regolamento;

b) programmi di realizzazione o adeguamento agli standard del Reg. 18 gennaio 2007, n. 4 di strutture e servizi complementari per l'infanzia, ossia micro nidi e centri ludici per la prima infanzia, nonché per centri socio-educativi e/o riabilitativi (7);

c) programmi di realizzazione, ammodernamento, ampliamento di strutture sanitarie territoriali per la prevenzione, la diagnosi e la cura, di strutture terapeutico-riabilitative comunitarie a ciclo diurno - h12 e a ciclo continuativo - h24, di centri di eccellenza per la cura integrata e l'accoglienza sociosanitaria delle persone con disagio psichico, con disabilità psico-sensoriali e/o fisiche con strutture a ciclo diurno - h12 e a ciclo continuativo - h24 (8).

d) iniziative e interventi di carattere sperimentale, che mutuino buone pratiche ed esperienze innovative già realizzate in altri contesti regionali, in termini di progettazione e implementazione di servizi o strutture socioeducative e socioassistenziali, purché strettamente ancorate al fabbisogno e alla domanda derivante dal contesto regionale e locale di riferimento, volte a:

a. promuovere l'esigibilità dei diritti sociali dei soggetti svantaggiati e dei loro nuclei familiari, con specifico riferimento al diritto ad una vita dignitosa, al diritto al lavoro e all'istruzione, al diritto alla salute e alla casa,

b. promuovere l'inclusione sociale e sociolavorativa di specifici target di individui e nuclei familiari portatori di bisogni sociali (diversamente abili, donne sole con figli, donne e bambini vittime di abuso, violenza e tratta, minori e giovani che vivono in situazione fortemente a rischio di devianza, immigrati e neocomunitari, persone in condizione di povertà estrema, persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ovvero a misure alternative alla pena),

c. sensibilizzare e informare correttamente le comunità locali e i target mirati delle opportunità e delle condizioni di accesso ai servizi, nonché delle modalità per l'esigibilità dei diritti sociali (9).

2. I programmi di investimento possono prevedere anche servizi di consulenza per la certificazione dei sistemi di qualità aziendale secondo le norme UNIISO 9000, per la certificazione etica e sociale secondo le norme SA 8000, e le altre riconosciute a livello comunitario, la progettazione di azioni di marketing e comunicazione aziendale, se funzionalmente collegate all'investimento infrastrutturale proposto (10).

3. Gli immobili oggetto del piano di investimenti dovranno essere conformi alle prescrizioni tecniche della L. n. 13/1989 [11] e del D.M. n. 236/1989 [12], in materia di abbattimento delle

barriere architettoniche negli edifici privati, nonché agli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti in ciascun Comune interessato.

4. Uno stesso programma di investimento non può essere suddiviso in più domande di agevolazione (11).

5. Il programma d'investimento deve essere organico e funzionale, avere validità economica e finanziaria e riguardare una unità locale, ubicata nella Regione Puglia e di cui i soggetti richiedenti abbiano la piena disponibilità per lo svolgimento di un'attività tra quelle ammesse dal presente Regolamento (12).

6. Non saranno considerati ammissibili a finanziamento progetti di intervento che:

- non presentino requisiti strutturali e/o organizzativi conformi a quanto previsto dal Reg. 18 gennaio 2007, n. 4, per le strutture sociali e sociosanitarie, salvo che non siano stati preventivamente autorizzati nell'ambito di una sperimentazione secondo quanto previsto dall'art. 44 comma 3 dello stesso Regolamento e dai regolamenti nazionali e regionali in materia di strutture sanitarie;
- siano già risultati destinatari di contributi di finanziamento a valere sui fondi regionali, nazionali e comunitari per le medesime finalità (13).

[11] Pubblicata in GURI n. 21 del 26.01.1989.

[12] Pubblicato in Suppl. ordinario alla GURI n. 145 del 23 giugno 1989.

(7) Lettera così modificata dall'art. 3, comma 1, Reg. 1° dicembre 2008, n. 27.

(8) Lettera così sostituita dall'art. 3, comma 2, Reg. 1° dicembre 2008, n. 27. Il testo originario era così formulato: «c) iniziative e interventi di carattere sperimentale, che mutuino buone pratiche ed esperienze innovative già realizzate in altri contesti regionali, in termini di progettazione e implementazione di servizi o strutture socioeducative e socioassistenziali, purché strettamente ancorate al fabbisogno e alla domanda derivante dal contesto regionale e locale di riferimento, volte a:

- promuovere l'esigibilità dei diritti sociali dei soggetti svantaggiati e dei loro nuclei familiari, con specifico riferimento al diritto ad una vita dignitosa, al diritto al lavoro e all'istruzione, al diritto alla salute e alla casa,
- promuovere l'inclusione sociale e sociolavorativa di specifici target di individui e nuclei familiari portatori di bisogni sociali (diversamente abili, donne sole con figli, donne e bambini vittime di abuso, violenza e tratta, minori e giovani che vivono in situazione fortemente a rischio di devianza, immigrati e neocomunitari, persone in condizione di povertà estrema, persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ovvero a misure alternative alla pena),
- sensibilizzare e informare correttamente le comunità locali e i target mirati delle opportunità e delle condizioni di accesso ai servizi, nonché delle modalità per l'esigibilità dei diritti sociali.».

(9) Lettera aggiunta dall'art. 3, comma 3, Reg. 1° dicembre 2008, n. 27.

(10) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 4, Reg. 1° dicembre 2008, n. 27. Il testo originario era così formulato: «2. I programmi di investimento possono prevedere anche servizi di consulenza per la certificazione dei sistemi di qualità aziendale secondo le norme ISO 9000, per la certificazione etica e sociale secondo le norme SA 8000, la progettazione di azioni di marketing e comunicazione aziendale, se funzionalmente collegate all'investimento infrastrutturale proposto.».

(11) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 5, Reg. 1° dicembre 2008, n. 27. Il testo originario era così formulato: «4. Uno stesso programma non può essere suddiviso in più domande di agevolazione.».

(12) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 6, Reg. 1° dicembre 2008, n. 27. Il testo originario era così formulato: «5. Il programma d'investimento deve essere organico e funzionale, avere validità economica e finanziaria e riguardare una unità locale, ubicata nella Regione Puglia - Assessorato alla Solidarietà e Flussi Migratori e di cui i soggetti richiedenti abbiano la piena disponibilità per lo svolgimento di un'attività tra quelle ammesse dal presente Regolamento.».

(13) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 7, Reg. 1° dicembre 2008, n. 27. Il testo originario era così formulato: «6. Non saranno considerati ammissibili a finanziamento progetti di intervento che:

- non presentino requisiti strutturali e/o organizzativi conformi a quanto previsto dal Reg. 18 gennaio 2007, n. 4, salvo che non siano stati preventivamente autorizzati nell'ambito di una sperimentazione secondo quanto previsto dall'art. 44 comma 3 dello stesso Regolamento;

- siano già risultati destinatari di contributi di finanziamento a valere sui fondi regionali, nazionali e comunitari per le medesime finalità.»